

## **Autorizzazione paesaggistica: procedure più snelle per i pubblici esercizi**

Il decreto trova immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario e vincola all'adeguamento le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, l'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica nei casi previsti si applica immediatamente a tutto il territorio nazionale, superando quindi qualsiasi normativa regionale o regolamento comunale che prescrive diversi adempimenti per quelle fattispecie. Per l'installazione in aree vincolate di \*elementi facilmente rimovibili, quali tende, pedane, elementi ornamentali etc,\* all'esterno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non è necessaria in nessun caso l'autorizzazione paesaggistica ( cfr. allegato A del DPR lett. A. 17). In tale dicitura sembra potersi ritenere pacifico l'inserimento anche di tavolini e sedie, in quanto elementi di arredo a bassissimo impatto, benché non esplicitamente inseriti nel testo. Saranno invece soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi previsti nell'allegato B lett. B.26: - verande e strutture in genere (dehors) tali da configurare spazi chiusi all'esterno dell'attività di somministrazione; - installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali chioschi, servizi igienici e cabine; - prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale. Quest'ultima disciplina va raccordata con quanto previsto dalla lett. A.28 dell'allegato A che prevede l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per lo smontaggio e rimontaggio periodico di ogni tipo di struttura stagionale munita di autorizzazione paesaggistica. Altre fattispecie che interessano il settore dei pubblici esercizi riguardano: - l'integrazione o la sostituzione di vetrine (A.2/B.3); - il consolidamento statico degli edifici a fini antisismici e/o adeguamento alla normativa di riferimento (A.3/B.5); - interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche (A.4/B.6); - installazione di insegne per esercizi commerciali e altre attività economiche (A.23/B.36). Come si può notare questi interventi sono all'interno di entrambi gli allegati, poichè a seconda dell'invasività delle fattispecie specificate, possono essere considerati liberi dall'autorizzazione paesaggistica o soggetti al procedimento semplificato. N.B: L'istanza di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata va presentata con l'allegato C del DPR 13/02/2017 n. 31.